



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 29-09-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO ATTIVITA' DI
REDAZIONE DEL PRG GIUSTA CONVENZIONE N. 705 DEL 2004**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di settembre, alle ore **12:00**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	ASSESSORE	PRESENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Manuela De Alfieri.

Il Sig. Luigi TADDEI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 354

Pubblicato dal 20-10-2020

Al 04-11-2020 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to VALLOCCHIA LUCIANA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PRG GIUSTA CONVENZIONE N. 705 DEL 2004

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SANT' ANGELO ED I PROFESSIONISTI ING. ANTONIO CHIARETTI, ARCH. FLAVIA FESTUCCIA E ARCH. FABRIZIO SCOPIGNO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Ing. Antonio Chiaretti, l'Arch. Flavia Festuccia e l'Arch. Fabrizio Scopigno in gruppo, ricevevano incarico dal Comune di Castel Sant'Angelo di redigere il Piano Urbanistico Comunale Generale, formalizzato con Convenzione del 9.3.2004, Rep. n. 705.
- per il suddetto incarico veniva quantificato un compenso complessivo di € 27.113,70.
- in data 14.03.2007, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 1369, l'Ing. Antonio Chiaretti comunicava al Comune di Castel Sant'Angelo la rinuncia volontaria all'incarico;
- il Consiglio comunale con Delibera n. 13 del 12.05.2008 adottava il Piano Urbanistico Comunale Generale;

ATTESO CHE:

- a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'Ing. Antonio Chiaretti sono sorti dubbi ed incertezze sulle modalità del riparto del compenso pattuito.
- negli anni è seguita copiosa corrispondenza tra il Comune ed i professionisti, dalle quale non è scaturito alcuna certezza circa gli importi dovuti in relazione alla attività svolta prima e dopo le dimissioni dell'Ing. Chiaretti.
- in data 4.06.2020 veniva inoltrata dall'Avv.to Giuliano Vivio, in nome e per conto dell'Arch. Fabrizio Scopigno, l'istanza di nomina di arbitro ex art. 810 c.p.c. del 4.6.2020 (prot. 2865) affinché la somma residua pari a 14.716,24, al netto degli acconti già corrisposti dall'Ente, venisse corrisposta al 50% con l'Arch. Festuccia;

- in data 29.07.2020 con nota prot. 3882, l'Ing. Antonio Chiaretti trasmetteva al Comune di Castel Sant'Angelo un atto di diffida e rinnovo costituzione in mora relativo al pagamento dei compensi professionali per le attività eseguite per la redazione del PRG come da fattura in acconto n.9 del 21.03.2007, salvo interessi maturati per €6.688,04, comprensiva di IVA ed oneri.

- a fronte dell'attività espletata dai professionisti il Comune di Castel Sant'Angelo ha effettuato regolari pagamenti in acconto, e precisamente:

Primo acconto

- € 2.349,96 comprensivo di IVA all'ing. Antonio Chiaretti;
- € 1.536,44 comprensivo di iva all'arch. Fabrizio Scopigno;
- € 1.536,44 comprensivo di IVA in favore dell'arch. Flavia Festuccia;

Secondo acconto

- € 4.890,00 comprensivo di iva all'arch. Fabrizio Scopigno;
- € 2.078,72 comprensivo di IVA in favore dell'arch. Flavia Festuccia;

- il Comune, stante la situazione di incertezza, è nell'impossibilità di procedere alla liquidazione del saldo delle spettanze dovute ai professionisti.

- il Comune di Castel Sant'Angelo, nel perdurare dello stato di incertezza sull'esatto ammontare delle spettanze di ciascun professionista, ha proposto, al fine di addivenire alla definizione bonaria della vicenda con nota Prot. 4638 del 08.09.2020, il seguente accordo: corresponsione di € 18.000,00, **comprensivi di I.V.A e C.N.P.A.I.A**, da dividere in parti uguali tra i tre professionisti.

- in data 8.09.2020 con nota Prot. 4649 l'ing. Chiaretti accettava la proposta transattiva;

- in data 29.09.2020 l'Arch. Scopigno per mezzo del proprio legale Avv.to Vivio accettava la proposta transattiva;

- in data con nota Prot. 4685 del 9.9.2020 l'Arch. Festuccia accettava la proposta transattiva;

EVIDENZIATO che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

ATTESO che un eventuale giudizio comporterebbe, le seguenti spese: a) spese legali della difesa; b) spese per la nomina di un CTU e di un CTP; c) rischio di essere condannati alle spese legali e di

consulenza di parte e di ufficio per intero o quantomeno nella misura del 50% in caso di responsabilità concorsuale nei confronti dei professionisti.

Per le suesposte motivazioni in fatto e in diritto, si propone di addivenire alla seguente transazione:

Il Comune corrisponderà ai professionisti Ing. Antonio Chiaretti, Arch. Flavia Festuccia e Arch. Fabrizio Scopigno, la somma di € 6.000,00 (seimila/00) omnia, saldo e stralcio del credito dovuto connesso allo svolgimento dell'incarico formalizzato con Convenzione del 9.3.2004, Rep. n. 705., con rinuncia degli stessi, con l'esatto adempimento, ad ogni pretesa nei confronti del Comune ed a proporre dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente qualsiasi azione legale inerente i rapporti giuridici oggetto della presente transazione.

Il Comune di Castel Sant'Angelo si impegna a pagare l'importo pattuito nella presente transazione entro 30 gg dalla sua sottoscrizione.

ATTESO CHE, l'importo dedotto in transazione appare congruo e conveniente per l'Ente, in quanto, le spese legate ad eventuale giudizio, per le ragioni sui esposte, supererebbero abbondantemente la differenza tra l'importo transato e la prestazione fatturata; Inoltre, non addivenendo a transazione si incorrerebbe nella c.d. lite temeraria, con un ulteriore aggravio di spese, anche in punto di risarcimento del danno.

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità/convenienza di pervenire alla definizione di un accordo transattivo, nei termini suddetti;

VISTO l'art. 1965 del codice civile il quale recita testualmente che "la transazione è il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata ovvero prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti";

RICHIAMATA la deliberazione n. 123 del 24 settembre 2015 della Sezione Umbra della Corte dei Conti, la quale ha fornito un'analisi dettagliata della natura e dei requisiti che deve presentare l'accordo transattivo per poter essere legittimamente sottoscritto da parte della pubblica amministrazione:

- È orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- L'accordo transattivo:
 - o Non deve attenersi ad una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
 - o Deve inerire a diritti patrimoniali disponibili;
 - o Deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

Come precisato dalla stessa Corte dei Conti, la scelta di giungere ad una transazione spetta all'Ente nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa e dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

CONSIDERATO, INOLTRE CHE:

- Le transazioni sono atti autonomi e non costituiscono debiti fuori bilancio poiché l'impegno nasce nel momento transattivo e non in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 181 TUEL. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.
- Gli accordi transattivi con cui l'ente locale può definire una controversia non possono essere intesi quali vere e proprie sopravvenienze passive, in quanto, presupponendo per loro natura la decisione dell'Ente di addivenire ad una transazione, consentono all'Ente di prevedere con buona approssimazione tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento.
- In senso conforme il parere della Corte dei Conti, sezione regionale per la Toscana, parere 30/p/08, secondo cui "l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e, come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio".
- Dello stesso avviso la Corte dei Conti, sezione controllo per il Piemonte, con delibera n. 20/2015/PAR del 12 febbraio 2015, che esclude che l'accordo transattivo possa essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio.
- Nel caso di specie, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, PAR 123/2015 e come da orientamento maturato da altre sezioni di controllo e, pertanto, da definirsi consolidato, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dall'accordo stesso, così come previsto anche dal principio contabile n. 2, lett. f), adottato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli EE.LL. in data 12 marzo 2008;

- La decisione di addivenire all'accordo transattivo deve essere assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo (Vedi parere Puglia n. 106/09, Sezione Toscana 30/08, e Piemonte n. 4/07).
- Richiamata, da ultimo, la recentissima sentenza della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Sicilia - n. 164/2016, la quale riafferma il principio che proprio per la tassatività dei casi che legittimano il riconoscimento del debito fuori bilancio, si è ritenuto di equiparare <<gli accordi diretti a comporre una controversia>> alle sentenze esecutive ed in generale al concetto d <<sopravvenienza passiva>> richiamata dal TUEL perché <<presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento>>.
- Richiamata, da ultimo, la recentissima sentenza della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Sicilia - n. 164/2016, la quale riafferma il principio che proprio per la tassatività dei casi che legittimano il riconoscimento del debito fuori bilancio, si è ritenuto di equiparare <<gli accordi diretti a comporre una controversia>> alle sentenze esecutive ed in generale al concetto d <<sopravvenienza passiva>> richiamata dal TUEL perché <<presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento>>.
- Ritenuto opportuno e conveniente aderire alla proposta soluzione transattiva al fine di evitare un probabile contenzioso, che risulterebbe assolutamente più gravoso per l'Ente.
- Dato atto, per i motivi su esposti, che, nella fattispecie di cui trattasi è da escludersi l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 194 del T.U.E.L. in quanto con la definizione di una controversia mediante un accordo di transazione l'Ente è in condizione di poter attivare le ordinarie procedure contabili;

Visto lo schema di transazione, allegato al presente atto sub A), per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare, nonché di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.gs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali), ciascuno per la propria competenza dai Responsabili dell'Area Legale e dell'Area Tecnica;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.gs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) dal Responsabile dell'Area finanziaria;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema di transazione allegato al presente atto sub A), per formarne parte integrante e sostanziale, con cui le parti estinguono ogni obbligo reciproco relativamente all'incarico di redigere il Piano Urbanistico Comunale Generale del Comune di Castel Sant'Angelo, formalizzato con Convenzione del 9.3.2004, Rep. n. 705;
3. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente alla stipula dell'approvanda transazione;
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico a porre in essere ogni atto consequenziale finalizzato alla conclusione dell'atto di transazione.
5. Di inviare il presente atto alla Corte dei Conti;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

**PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO
ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PRG GIUSTA CONVENZIONE N. 705 DEL 2004.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 29-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Sig. Luigi TADDEI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 29-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Manuela De Alfieri

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuela De Alfieri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-10-2020

Castel Sant' Angelo Lì 20-10-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to LUCIANA VALLOCCHIA

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 29-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela De Alfieri

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 29-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuela De Alfieri
